



5 ESAMI  
INALE CIV  
UFFICIO CC

RICHIEDENTE

AXX. PEXITI

23186 X 5

DIRITTI

URGENZA:

TOTALE L.

COLLI  
ATTIV  
DATA 20/09/11

ORIGINAL

Il GD

. sciogliendo la riserva assunta in data 8/9/11 (23204/11 RG Mis Caut);

. rilevato che, con ricorso promosso ai sensi degli artt 156/163, 1633/1941 – 131, dlgs n 30/05 e 669 bis e ss, cpc, e 700 cpc, la Reti Televisive Italiane spa (di seguito RTI) ha chiesto al Tribunale adito di a) ordinare alla Veoh Networks Inc (di seguito Veoh), direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi controllati e/o collegati- la immediata rimozione dai propri server e la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative ai 'Programmi' RTI; b) inibire alla controparte, direttamente o per mezzo di soggetti terzi controllati o collegati, il proseguimento della violazione di tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale e/o intellettuale di RTI riferibili ai 'Programmi' perpetrata in qualunque forma e/o con qualunque mezzo; c) fissare una somma, in misura non inferiore ad euro 50.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia, per ogni minuto o frazione di esso, di diffusione dei contenuti audiovisivi afferenti i "programmi RTI" successivamente constatata ed una somma non inferiore ad euro 50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla notifica in forma esecutiva dello stesso; d) ordinare che il dispositivo dell'emanando provvedimento venga pubblicato ripetutamente nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line di quattro quotidiani e sulla pagina principale del 'Portale Veoh'; che, a sostegno dell'istanza, RTI ha dedotto che 1) Veoh è un sito mondiale di condivisione di video volto all'offerta al pubblico in tutto il mondo di contenuti audiovisivi ad altissima definizione; 2) Veoh, pur richiedendo agli utenti l'accettazione dell'impegno a non condividere materiale audiovisivo in violazione dei diritti di autore e di privativa di terzi, si riserva tuttavia il diritto di sfruttare commercialmente e illimitatamente il materiale inviato; 3) lo sfruttamento detto consiste nell'offrire agli inserzionisti la facoltà di sfruttare spazi a fini pubblicitari nel sito; 4) Veoh costituisce, in sostanza, una piattaforma telematica e un importante veicolo pubblicitario; 5) l'esponente, titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico sulle trasmissioni 'Grande Fratello', 'Uomini e Donne', 'Zelig' e 'Mai Dire Grande Fratello' (di seguito i 'Programmi RTI', ha accertato la reiterata illecita diffusione sul portale Veoh di filmati di sua proprietà ed afferenti i programmi 'Grande Fratello 11', 'Uomini e Donne 2010/2011', 'Zelig 2011' e 'Mai Dire Grande Fratello 2011'; 6) nessun effetto ha sortito la diffida inviata a controparte che si è pertanto resa responsabile della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento acquistati da RTI sui programmi menzionati, della violazione dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore in relazione alla produzione di opere audiovisive ed all'emissione radiofonica e televisiva e della violazione dei diritti di privativa dell'esponente sui propri marchi registrati e sui loghi dei programmi; 7) contro tali illeciti intende ricorrere ai sensi degli artt 156 e 163 Lda e nonchè ex art 20, comma 1 e 131, integrando il comportamento della resistente la fattispecie penale di cui all'art 171 ter, e, ulteriormente, ai sensi dell'art 2598 nn.1 e.3, cod civ, risultando la condotta sussumibile nell'ambito della concorrenza sleale; 8) il periculum è insito nel permanere dell'illecita diffusione, ciò che determina perdita di quote di mercato da parte dell'esponente e provoca danno alla sua immagine per la lesione del carattere dell'esclusività dei diritti violati;

. rilevato che Qlipso Inc (di seguito Qlipso) si è costituita su sollecitazione della ricorrente che, dopo averla individuata come nuova titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui contenuti diffusi dal portale Veoh, ha rivolto alla stessa le domande già formulate nei confronti di Veoh; che Qlipso ha eccepito la nullità dell'autorizzazione alla chiamata in causa e la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, nonché dedotto la carenza di interesse ad agire della controparte stante l'intervenuta rimozione dei videogrammi oggetto di contestazione e sostenuto l'assenza di responsabilità in capo al service provider; che, ancora, Qlipso ha lamentato l'infondatezza del riferimento di RTI alla Lda e dedotto l'insussistenza dell'ipotizzata concorrenza sleale e della 'effettiva conoscenza' cui fa riferimento l'art 16, dlgs 70/2003; che, conclusivamente, Qlipso ha chiesto la reiezione dell'avversa domanda;

. rilevato che, ricostruite le posizioni delle parti, non sembra innanzitutto ravvisabile la dedotta nullità della chiamata in causa per difetto delle condizioni di cui all'art 269 cpc; che, contrariamente

a quanto dedotto dalla resistente, non sussistono elementi tali da far ritenere che, alla data di iscrizione del ricorso, la proprietaria del portale Veoh fosse univocamente individuabile nella Qlipso; che, invero, le indicazioni riportate sul portale circa l'identità del soggetto titolare del copyright sui contenuti del sito è comparsa in epoca successiva all'iscrizione a ruolo del procedimento (cfr cod c 25, produzione ricorrente); che, ancora sul punto, va osservato che, alla data del 17/4/11, le regole contrattuali pubblicate dal portale - 'Terms of Use' facevano riferimento alla Veoh Networks Inc (cfr doc 11 produzione ricorrente); che, poi, il documento pubblicato dal sito dell'autorità governativa americana in data 7/8/11 (cfr doc 26 ricorrente) individua il titolare del portale in questione, a far data dal 17/24 maggio 2011, in Clipso Inc e, per il periodo pregresso, in Veoh Networks Inc;

. rilevato che nemmeno appare condivisibile l'eccezione inerente la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, eccezione con la quale la resistente assume di non poter essere destinataria del chiesto provvedimento di rimozione e di inibitoria in quanto svolge il servizio di hosting provider interamente ed esclusivamente in territorio straniero e cioè dove avviene il caricamento sul data center dei contenuti da parte dei terzi; che, al riguardo, prescindendosi dall'esistenza in Italia di una struttura organizzata facente capo alla resistente, occorre considerare che l'illecito inteso come danno evento ha luogo in Italia e quindi nel paese ove l'utente prende visione dei filmati e ove è curata la diffusione dei programmi in contestazione;

. rilevato che, tanto premesso, in punto di fumus va dato atto che non è contestata la titolarità esclusiva in capo alla ricorrente, nel territorio italiano, dei diritti di sfruttamento economico sui programmi televisivi 'Grande Fratello', 'Uomini e Donne', 'Zelig' e 'Mai Dire Grande Fratello' e che parimenti non è contestata la diffusione abusiva dei programmi di sua titolarità sul sito internet della resistente, ciò che determina la ravvisabilità dell'illecito ipotizzato; che sussiste pertanto il diritto della ricorrente all'inibitoria ex artt 156 e 163 Lda, avuto riguardo alla perpetrata violazione di un diritto di utilizzazione economica, ciò cui consegue il diritto di impedire qualsiasi attività secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari dal momento che la resistente, stante l'associazione ai contenuti immessi dagli utenti di messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziarne l'attività, svolge indubbiamente un'attività imprenditoriale a fine di lucro;

. rilevato che la resistente si difende assumendo la liceità della propria condotta quale 'hosting provider' e quindi soggetto non responsabile perchè non tenuto al controllo preventivo dei contenuti immessi in rete dagli utenti; che la prospettazione non appare condivisibile in quanto la responsabilità del provider, seppur non riconducibile, ex art 17, Dlgs 70/2003, ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto dei dati trasmessi, si ravvisa ove lo stesso non si limiti a fornire la connessione alla rete ma eroghi servizi aggiuntivi (p.e. catching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto, quando, consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dal rimuoverlo; che, nella specie, la resistente si è attivata solo a seguito dell'avvio della presente procedura, nonostante le diffide appositamente inviatele, e solo parzialmente, avendo limitato la rimozione ai videogrammi specificamente segnalati; che, al riguardo, va chiarito che l'inibitoria non riguarda solo i contenuti già individuati nelle relazioni depositate dalla ricorrente, essendo volta ad impedire la futura diffusione dei medesimi contenuti già rimossi sia la futura diffusione di ulteriori contenuti audiovisivi afferenti i più volte menzionati 'Programmi RTI'; che, peraltro, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, che la diffida fosse inidonea a determinarne l'attivazione in quanto prova dell'indicazione specifica dei singoli contenuti ritenuti illeciti; che, al riguardo, va precisato che la diffida indicava i programmi televisivi da quali erano tratti i video contestati, trasmissioni di notevole successo e rispetto alle quali un superficiale e rapido controllo avrebbe dimostrato la relativa titolarità in capo ad RTI e comunque consentito l'attività di verifica e controllo, quest'ultima attraverso l'utilizzazione degli strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori del sito per la ricerca di contenuti tramite le parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni; che,

conclusivamente e contrariamente alle argomentazioni sollevate sul punto dalla controparte, persiste l'interesse di RTI alla concessione del provvedimento originariamente invocato;

rilevato che l'accertata infrazione alla normativa di diritto d'autore è idonea a fondare l'invocato provvedimento di inibitoria, restando pertanto allo stato assorbita ogni valutazione in punto di concorrenza sleale e violazione dei marchi;

rilevato che sussiste il requisito del periculum in mora sotteso all'invocata misura dal momento che dalla protrazione del comportamento illecito conseguono per RTI danni non risarcibili per equivalente, danni consistenti in particolare nello sviamento di clientela e nella riduzione dell'audience con conseguente lesione dell'immagine della odierna ricorrente anche e soprattutto in relazione ad ulteriori future violazioni; che, al riguardo, va osservato che l'inibitoria, ove limitata alla rimozione di quanto già diffuso e non estesa ad ulteriori contenuti audiovisivi, si rivelerebbe inutile, potendo in questo caso la resistente, attraverso la sostituzione dei video individuati e già in onda con altri già pronti da caricare, reiterare la lesione che si intende scongiurare;

rilevato che, degli ulteriori provvedimenti richiesti, appare opportuna la fissazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza, ritenendosi congruo l'importo di euro 1000,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento in forma esecutiva; che opportuno appare di contro il differimento dell'emissione dell'ordine di pubblicazione alla futura eventuale fase di merito;

P Q M

Ordina alla resistente -direttamente o anche a mezzo di soggetti terzi da essa controllati- la immediata rimozione dai propri server e la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative al programma 'Grande Fratello' undicesima edizione, Uomini e Donne' edizione 2010/2011, 'Zelig' edizione 2011 e 'Mai Dire Grande Fratello' edizione 2011;

inibisce alla resistente il proseguimento della violazione dei diritti connessi di utilizzazione e di sfruttamento economico dei programmi detti;


fissa la somma di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione a decorrere dalla notifica in forma esecutiva del presente provvedimento;

pone carico della resistente le spese della procedura che liquida in euro 5.900,00, di cui euro 4.500,00 per onorari ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.


Si comunichi.

Roma 12/9/11


Il Giudice



ADV. NASHADA  
12/9/11



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
RILASCIO COPIE  
SEZIONE 5ª CIVILE  
Richiedente Avv. Nashada  
Esecutivo.....  
Autentica 2 copie  
Uso Studio.....  
Diritti 31,86 x 2  
Bolli.....  
Esente.....  
Roma 15/09/2011



F.A.  
13-9-11  
Adv. N. P.



opia conforme al suo originale che si rilascia in co-  
sa esecutiva e richiesta dall'Avv. PREZATI  
nell'interesse del sig. RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
di darvi assistenza, ed a tutti gli Uffici della  
Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano le-  
galmente richiesti.

Roma, li 21 SET, 2011



IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA/  
IL CANCELLIERE CI  
Nicola Pisano

Relato

Si noti

a: 6

15

15

Ai se

del i

il tu

€ 31,86



PREZATI

Relata di notifica Conv. de l'Aja 15-11-1965

Si notifici il presente atto

a: OLIPSO, INC - IN THE PERSON OF ITS LEGAL REPRESENTATIVE

NO TEMPORARY WITH REGISTERED OFFICE IN

1512 11th STREET, SUITE 207 - SANTA MONICA - CALIFORNIA 90401

Ai sensi dell'art. 142 c.p.c. 2° comma e della Convenzione de l'Aja

del 15-11-1965 mediante invio di due copie con le relative formule-modello,

il tutto in plico raccomandato diretto a :

PFI Process Forwarding International  
633, Yesler Way  
Seattle, WA 98104  
STATI UNITI DAMERICA

Relata di notifica Conv. de l'Aja 15-11-1965

Si notifici il presente atto

a: QUIPO-INC - IN TUTTA REPUBBLICA

NO TEMPORE U

1512 11th

Ai sensi dell'art. 142

del 15-11-1965 media

il tutto in plico raccon

76444643269-8



N. Raccomandata

PI

Posteitaliane

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA** Poste Italiane SPA non responsabile

E' vietata la restituzione di denaro valutato in un esemplare di macchinina o in stampatello

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO  
MITTENTE

DESTINATARIO  
UFFICIO UNICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI  
MITTENTE  
Via Giulio Cesare, 52  
VIA LAZZARA  
00192 Roma - Italia  
CAP  
00192  
CITTA' ROMA  
PROV. ROMA

MITTENTE  
UFFICIO UNICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI  
Via Giulio Cesare, 52  
VIA LAZZARA  
00192 Roma - Italia  
CAP  
00192  
CITTA' ROMA  
PROV. ROMA



AR. 5822 0203  
1512 11th

TASSE

AMERICA

Relata di notifica Conv. de l'Aja 15-11-1965

Si notifici il presente atto

a: QLIPSO-INC - IN THE PERSON OF

DO TERPORE

1512 11th

Ai sensi dell'art. 14

del 15-11-1965 me

il tutto in plico rac

**ORIGINALE** **UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

CASSA **3** /2011 Cron. **16.248** Dest. **1/1** Data Ric. **22/09/2011** Trasn. **0,00** Sp.postale **11,00**


Richiedente: **AVV PREVITI**  
Relazione di Notificazione



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a  
**QLIPSO INC / PFI PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL**

**USA - 633/ YESLER WAY / SEATTLE WA 98104, /**  
mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato  
Roma, \_\_\_\_\_  
L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata \_\_\_\_\_



**ORIGINALE**

Cassa: **3** /2011

Cron.: **16.248**

N.dest.: 1

Data Ric. **22/09/2011**

**UNEP  
CORTE DI APPELLO  
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO



**SPECIFICA**

Diritti	2,58
Trasferte	0,00
10% trasferte	0,00
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	11,00
Bolli	0,00
Tot. specifica	13,58

Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV PREVITI**  
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **22/09/2011**

L'ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

